

# Forestas

*Agenzia forestale regionale pro s'isvilupu de su  
territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna*  
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo  
del territorio e dell'ambiente della Sardegna

Direzione Generale  
Servizio del Personale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## I DIRITTI A TUTELA DELLA DISABILITÀ

**A cosa hanno diritto i lavoratori e le lavoratrici disabili o che assistono una persona  
disabile**

# Forestas

Agenzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territoriu e de s'ambiente de sa Sardigna  
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale  
Servizio del Personale

## A chi è rivolta la brochure?

<b>Destinatari</b>	<p>La presente brochure sui diritti a tutela delle persone disabili è destinata ai dipendenti dell'Agenzia Forestas della Sardegna ed è stata scritta pensando al quadro normativo, contrattuale e organizzativo che li riguarda.</p> <p>La brochure è volutamente sintetica e fornisce alcune indicazioni di carattere generale.</p> <p>Per le disposizioni di dettaglio sui singoli istituti si rinvia al testo normativo e ai siti web delle istituzioni coinvolte (V. alla fine)</p>
--------------------	--

<b>Permessi per il lavoratore disabile</b>	
<b>Cosa compete:</b>	Il lavoratore disabile in situazione di gravità ha diritto ad assentarsi dal lavoro, conservando la retribuzione, per 2 ore al giorno, ovvero per tre giorni al mese, frazionabili anche ad ore.
<b>Chi ne ha diritto:</b>	Il lavoratore disabile in situazione di gravità.
<b>Quando:</b>	Dal momento in cui si presenta all'INPS la domanda per fruire dei permessi. Qualora la domanda sia presentata sulla base di certificazione provvisoria e il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite per aver fruito dei permessi retribuiti.
<b>Cosa fare per usufruirne:</b>	<p>Richiedere il rilascio della certificazione della situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92, da parte della Commissione Medica Integrata della ASL competente per territorio. Decorsi 90 giorni dalla domanda di certificazione (o 15 gg per le patologie oncologiche) i permessi possono essere richiesti all'INPS producendo il certificato provvisorio rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, dipendente del SSN o assimilato.</p> <p>Presentare domanda telematica all'INPS allegando la certificazione rilasciata dalla commissione ASL, o la suddetta certificazione provvisoria.</p> <p>Trasmettere al datore di lavoro copia della domanda inviata all'INPS.</p> <p>Comunicare al datore di lavoro i permessi di cui si intende fruire (attraverso il work flow del programma HR o modulo cartaceo), ove possibile programmando le assenze (ad esempio in caso di visite mediche prenotate). La modalità di fruizione a giorni o a ore può essere variata ogni mese, ma deve essere uniforme all'interno della stessa mensilità.</p> <p>Il lavoratore dovrà informare l'INPS e il datore di lavoro delle variazioni relative alla situazione di disabilità.</p>

<b>Permessi per il familiare che assiste un lavoratore disabile</b>	
<b>Cosa compete:</b>	Il lavoratore che assiste un familiare disabile grave ha diritto di assentarsi dal lavoro per assisterlo conservando la retribuzione. Le assenze possono essere effettuate per intere giornate (3 al mese) o frazionate ad ore (21,60 ore al mese).
<b>Chi ne ha diritto:</b>	Il lavoratore individuato da un familiare disabile grave per assisterlo ed in particolare: il coniuge, il parente o l'affine entro il secondo grado (genitore, figlio, fratello o sorella, nonni, nipoti, cognati e suoceri). Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.  NB: per ogni disabile può essere individuato un solo soggetto che gode dei permessi per l'assistenza.
<b>Quando:</b>	Dal momento in cui si presenta all'INPS la domanda per fruire dei permessi. Qualora la domanda sia presentata sulla base di certificazione provvisoria e il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite per aver fruito dei permessi retribuiti.
<b>Cosa fare per usufruirne:</b>	Richiedere il rilascio della certificazione della situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92, da parte della Commissione Medica Integrata della ASL competente per territorio. Decorso 90 giorni dalla domanda di certificazione (o 15 gg per le patologie oncologiche) i permessi possono essere richiesti all'INPS producendo il certificato provvisorio rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, dipendente del SSN o assimilato.  Presentare domanda telematica all'INPS allegando la certificazione rilasciata dalla commissione ASL, o la suddetta certificazione provvisoria.  Trasmettere al datore di lavoro copia della domanda inviata all'INPS.  Comunicare al datore di lavoro i permessi di cui si intende fruire (attraverso il work flow del programma HR o modulo cartaceo), ove possibile programmando le assenze (ad esempio in caso di visite mediche prenotate). La modalità di fruizione a giorni o a ore può essere variata ogni mese, ma deve essere uniforme all'interno della stessa mensilità.  Qualora la residenza dell'assistito disti oltre 150 km di distanza stradale dalla residenza del lavoratore che lo assiste, questi dovrà attestare con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.  Il lavoratore dovrà informare l'INPS e il datore di lavoro del ricovero del disabile, delle variazioni relative alla situazione di disabilità, dell'eventuale decesso.

<b>Permessi per assistere un figlio disabile</b>	
<b>Cosa compete:</b>	<p>Il lavoratore che assiste un figlio disabile grave con età inferiore ai tre anni può scegliere fra: il prolungamento del congedo parentale; 2 ore di permesso giornaliero; 3 giorni di permesso mensili, frazionabili anche ad ore.</p> <p>Il lavoratore che assiste un figlio disabile grave con età compresa fra tre e i dodici anni può scegliere fra: il prolungamento del congedo parentale; 3 giorni di permesso mensili, frazionabili anche ad ore.</p>
<b>Chi ne ha diritto:</b>	<p>I genitori, anche adottivi o affidatari, di un minore in situazione di disabilità grave. In questo caso non si applica la regola del referente unico e il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.</p>
<b>Quando:</b>	<p>Dal momento in cui si presenta all'INPS la domanda per fruire dei permessi. Qualora la domanda sia presentata sulla base di certificazione provvisoria e il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite per aver fruito dei permessi retribuiti.</p>
<b>Cosa fare per usufruirne:</b>	<p>Acquisire la certificazione della situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92, riconosciuta dalla Commissione Medica Integrata della ASL competente per territorio. Decorsi 90 giorni dalla domanda di certificazione (o 15 gg per le patologie oncologiche) i permessi possono essere richiesti all'INPS producendo il certificato provvisorio rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, dipendente del SSN o assimilato.</p> <p>Presentare domanda telematica all'INPS allegando la certificazione rilasciata dalla commissione ASL, o la suddetta certificazione provvisoria.</p> <p>Trasmettere al datore di lavoro copia della domanda inviata all'INPS.</p> <p>Comunicare al datore di lavoro i permessi di cui si intende fruire (attraverso il work flow del programma HR o modulo cartaceo), ove possibile programmando le assenze (ad esempio in caso di visite mediche prenotate). La modalità di fruizione a giorni o a ore può essere variata ogni mese, ma deve essere uniforme all'interno della stessa mensilità.</p> <p>Il lavoratore dovrà informare l'INPS e il datore di lavoro del ricovero del disabile, delle variazioni relative alla situazione di disabilità, dell'eventuale decesso.</p>

<b>Scelta della sede di lavoro</b>	
<b>Cosa compete:</b>	<p>Il lavoratore disabile in situazione di gravità ha diritto di scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede</p> <p>Il lavoratore che assiste un familiare disabile in situazione di gravità ha diritto di scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito, senza il proprio consenso, ad altra sede.</p>
<b>Chi ne ha diritto:</b>	Il lavoratore disabile in situazione di gravità e il lavoratore che assiste un familiare disabile in situazione di gravità
<b>Quando:</b>	Dal momento in cui si presenta all'INPS la domanda per fruire dei permessi.
<b>Cosa fare per usufruirne:</b>	<p>Presentare domanda di trasferimento, indicando l'esigenza legata alla situazione di disabilità propria o del familiare assistito, già agli atti dell'Amministrazione.</p> <p>Si precisa che la domanda di trasferimento verrà accolta ove possibile, e dunque tenendo conto della disponibilità di posizioni lavorative nella sede presso la quale si chiede il trasferimento.</p>



Direzione Generale  
Servizio del Personale

<b>Congedo straordinario</b>	
<b>Cosa compete:</b>	Il lavoratore che assiste un familiare disabile grave ha diritto ad un congedo straordinario retribuito di durata fino a 24 mesi, da fruire anche in modo frazionato e per un'unica volta nell'arco della vita lavorativa.
<b>Chi ne ha diritto:</b>	<p>I lavoratori dipendenti che assistono un familiare disabile in situazione di gravità. Il diritto a fruire del congedo spetta secondo il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti che precedono nell'elencazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1°- il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;</li><li>2°- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;</li><li>3°- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità;</li><li>4°- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità;</li><li>5° -un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità.</li></ul>
<b>Quando:</b>	Dal momento in cui si presenta all'INPS la domanda per fruire del congedo. Qualora la domanda sia presentata sulla base di certificazione provvisoria e il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite per aver fruito del congedo retribuito.
<b>Cosa fare per usufruirne:</b>	<p>Acquisire la certificazione della situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92, riconosciuta dalla Commissione Medica Integrata della ASL competente per territorio. Decorso 90 giorni dalla domanda di certificazione (o 15 gg per le patologie oncologiche) i permessi possono essere richiesti all'INPS producendo il certificato provvisorio rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, dipendente del SSN o assimilato.</p> <p>Presentare domanda telematica all'INPS allegando la certificazione rilasciata dalla commissione ASL, o la suddetta certificazione provvisoria.</p> <p>Trasmettere al datore di lavoro copia della domanda inviata all'INPS.</p> <p>Il lavoratore dovrà informare l'INPS e il datore di lavoro del ricovero del disabile, delle variazioni relative alla situazione di disabilità, dell'eventuale decesso.</p>

Direzione Generale  
Servizio del Personale

<b>A chi presentare le richieste e consegnare documenti e certificati</b>	
<b>Personale di cantiere</b>	Consegnare le richiesta e la documentazione al Responsabile UGB (capocantiere)
<b>Personale delle sedi dei Servizi Territoriali</b>	Consegnare le richiesta e la documentazione all'Ufficio Amministrativo del Servizio Territoriale. Il personale in possesso delle credenziali potrà presentare le richieste per alcune tipologie di assenze (es permessi L. 104) attraverso il workflow del programma HR
<b>Personale dei Servizi Centrali</b>	Consegnare le richiesta e la documentazione al Servizio del Personale. Il personale in possesso delle credenziali potrà presentare le richieste per alcune tipologie di assenze (es permessi L. 104) attraverso il workflow del programma HR

<b>Chi eroga le prestazioni</b>	
<b>Impiegati, quadri e dirigenti</b>	L'Ente Foreste, che eroga gli importi di propria competenza e anticipa gli importi delle prestazioni per conto dell'INPS.
<b>Operai a tempo indeterminato e determinato</b>	Direttamente l'INPS (a seguito di richiesta dell'interessato) per gli importi di propria competenza (retribuzione in corrispondenza dei permessi ex L. 104/92).

<b>Dove trovare ulteriori informazioni</b>	
<b>INPS</b>	<a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> . Seguire il percorso "prestazioni a sostegno del reddito" e scegliere il menù e "assistenza disabili". È possibile rivolgersi al numero 803164 o alle sedi dell'Istituto, negli orari di sportello.
<b>Direzione Territoriale del Lavoro</b>	<a href="http://www.lavoro.gov.it/Ministero/UfficiTerritoriali">www.lavoro.gov.it/Ministero/UfficiTerritoriali</a> . Scegliere la DTL di competenza.
<b>ASL</b>	<a href="http://www.sardegna salute.it/assistenza/aziendesalarie">www.sardegna salute.it/assistenza/aziendesalarie</a> Scegliere la ASL di competenza